



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 11 DEL 27 GENNAIO 2010 DELLA GIUNTA COMPENSORIALE
ENJONTA A LA DELIBERAZION N. 11 DAI 27 DE JENÉ DEL 2010 DE LA JONTA COMPENJORIÉLA

SCHEMA DELLA CONVENZIONE
FRA IL COMPENSORIO LADINO DI FASSA E L'A.P.S.P. DELLA VAL DI FASSA
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PREPARAZIONE, CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E
CONSEGNA DEI PASTI DI MEZZOGIORNO AL DOMICILIO DEGLI UTENTI DEI SERVIZI DI
ASSISTENZA DOMICILIARE SECONDO LA L.P. 12 LUGLIO 1991, N. 14 E S.M.
E LA L.P. 27 LUGLIO 2007, N. 13
PER IL TRIENNIO DALL'1 GENNAIO 2010 FINO AL 31 DICEMBRE 2012.

Il giorno ____ **febbraio 2010**, nella sede del Comprensorio Ladino di Fassa a Pozza di Fassa, tra il:-----

1) **COMPENSORIO LADINO DI FASSA**, con sede a Pozza di Fassa (Trento), in Strada di Pré de gejia, 2, codice fiscale 82004790224 – P..I.V.A. 00964540223, rappresentato dal suo Presidente *pro tempore* geom Leonardo Bernard, nato a Campitello di Fassa il 25 aprile 1963 ed ivi residente in Strada Veia, 8/6;-----

e la-----

2) **AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (A.P.S.P.) DELLA VAL DI FASSA** con sede a Vigo di Fassa (Trento) in Strada di Pré de Lejia, n. 12, codice fiscale 02110890221, rappresentata dalla sua Direttrice dott.ssa Pierangela Zanella, nata a Bolzano l'11 gennaio 1954 ed ivi residente in via Carducci 2/G;-----

premesso che:-----

- l'A.P.S.P. di Fassa è stata istituita dalla Giunta provinciale di Trento con la deliberazione n. 303 del 20 febbraio 2009 ed è iscritta nell'apposito Registro provinciale delle aziende dall'1 marzo 2009;-----
- lo statuto dell'A.P.S.P. di Fassa, approvato dalla Giunta regionale del Trentino-Alto Adige con la deliberazione n. 311 del 25 novembre 2008, prevede fra i suoi compiti istituzionali quello dell'erogazione di servizi nell'ambito del sistema delle politiche sociali, con particolare attenzione ai servizi ad alta integrazione socio-sanitaria e di supporto alla non autosufficienza;-----
- il Comprensorio Ladino di Fassa **deve assicurare** i servizi giornalieri di confezionamento, trasporto e consegna dei pasti di mezzogiorno a domicilio degli utenti residenti nel territorio comprensoriale della Val di Fassa con minor grado di autonomia, individuati dall'U.O. dei Servizi socio-assistenziali dell'Ente ed aventi diritto ai sensi della L.P. 12 luglio 1991, n.14 e s.m. (e della nuova L.P. 27 luglio 2007, n. 13, che andrà a sostituire la precedente), **e fino al 31 dicembre 2009 vi ha provveduto** in base a due distinti contratti d'appalto che prevedevano, rispettivamente, la preparazione ed il confezionamento de pasti nella cucina dell'A.P.S.P. di Fassa ad opera di un appaltatore esterno, nonché il loro ritiro da parte di un altro appaltatore esterno, che **deve** trasportarli e consegnarli al domicilio degli utenti aventi diritto;-----
- la Giunta del Comprensorio, con la deliberazione n. 82 del 25 novembre 2009 - alla quale, **sebbene non venga materialmente allegata alla presente convenzione, si rinvia** ad ogni effetto, ed in particolare

per quanto concerne le motivazioni che sorreggono le decisioni con essa assunte - ha stabilito di affidare tali servizi in via sperimentale per **il triennio** che andrà dall'1 gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2012 all'A.P.S.P. di Fassa, della quale il Comprensorio già si avvale, sulla base di apposite convenzioni, per prestare **anche** altri servizi di carattere socio-assistenziale in favore degli utenti che ne hanno diritto, **quale il "Centro di Servizi" diurno: con la nota esplicativa del 4 novembre 2009, prot. N. S144/09/LUC 134-80, infatti, l'Ufficio programmazione e coordinamento del Servizio politiche sociali e abitative della Provincia autonoma di Trento ha precisato che qualora la consegna dei pasti di mezzogiorno agli utenti dei servizi di assistenza domiciliare richieda non soltanto la semplice e mera consegna, ma si inserisca in un contesto che evidenzi speciali bisogni legati a particolari condizioni personali o familiari degli utenti e presupponga, pertanto, un costante monitoraggio dell'utenza stessa da parte dei Servizi socio-assistenziali competenti, come avviene in questo caso, il servizio può essere affidato direttamente mediante trattativa privata, oltre che agli enti pubblici strumentali degli enti locali, anche alle aziende pubbliche di servizi alla persona;**-----

- con la medesima deliberazione n. 82 del 25 novembre 2009 la Giunta comprensoriale ha approvato altresì lo "schema" della presente convenzione destinata a regolare la prestazione dei servizi di cui si tratta da parte dell'A.P.S.P. di Fassa ed i rapporti che ne derivano fra l'Azienda stessa ed il Comprensorio committente;-----

- **con la successiva deliberazione n. 11 del 27 gennaio 2010 la Giunta del Comprensorio, accogliendo anche alcune proposte avanzate a tal fine verbalmente dalla Direttrice dell'A.P.S.P. di Fassa, ha deciso di modificare in alcune parti lo "schema" di questa convenzione e l'ha quindi approvata nel nuovo testo così aggiornato, modificato ed integrato;**-----

- **il nuovo "schema" della presente convenzione è stato quindi inviato al Consiglio di amministrazione della stessa A.P.S.P. di Fassa che, in base al punto 22 del comma (1) dell'articolo 15 del suo Statuto, con la deliberazione n. ____ di data ____ febbraio 2010, lo ha approvato a sua volta ed ha confermato l'incarico alla sua Direttrice a stipularla ed a sottoscriverla in nome e per conto dell'Azienda stessa, ai sensi dell'articolo 18 del suo Statuto;**---

tutto ciò premesso e considerato, le parti sopra indicate stipulano la seguente-----

-----CONVENZIONE-----

ARTICOLO 1 – Oggetto della convenzione.-----

(1) Il Comprensorio Ladino di Fassa affida in via sperimentale all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.P.S.P.) della Val di Fassa i servizi di preparazione e consegna giornaliera dei pasti di mezzogiorno al domicilio degli utenti residenti nel territorio comprensoriale che hanno diritto all'assistenza in base alla L.P. 12 luglio 1991, n. 14 e s.m. ed alla nuova L.P. 27 luglio 2007, n. 13 (che andrà a sostituire la prima) e che vengono individuati di volta in volta dalla competente U.O. dei Servizi socio-assistenziali del Comprensorio stesso.-----

(2) I servizi che l'A.P.S.P. deve prestare in base alla presente convenzione consistono esattamente:-----

a) nel cucinare e preparare e confezionare in appositi contenitori isotermitici i pasti di mezzogiorno nella cucina della stessa A.P.S.P. di Fassa, utilizzando le sue attrezzature ed i suoi impianti;-----

b) nel trasportare e consegnare i pasti di mezzogiorno così preparati e confezionati al domicilio degli utenti assistiti, secondo il piano di interventi e le indicazioni fornite al riguardo dall'U.O. dei Servizi socio-assistenziali del Comprensorio committente.-----

(3) L'A.P.S.P. di Fassa deve assicurare tali prestazioni e svolgere i servizi anzidetti in tutti i giorni della settimana, compresi quelli festivi, per tutta la durata della presente convenzione, come indicata nell'articolo seguente.-----

ARTICOLO 2 – Durata della convenzione.-----

(1) La presente convenzione viene stipulata in via sperimentale per la durata di 3 (tre) anni, vale a dire dall'1 gennaio 2010 fino al 30 dicembre 2012.-----

(2) **ELIMINATO**

ARTICOLO 3 – Modalità di prestazione dei servizi oggetto della convenzione.-----

(1) L'A.P.S.P. di Fassa deve prestare i servizi che il Comprensorio le affida in base a questa convenzione o direttamente, vale a dire con proprio personale dipendente e con mezzi ed attrezzature propri, oppure anche avvalendosi di altri soggetti terzi ed estranei alla sua organizzazione aziendale.-----

(2) In entrambi i casi anzidetti, l'A.P.S.P. di Fassa deve assicurare e garantire, assumendosene la piena e totale responsabilità ed esonerando espressamente il Comprensorio committente da ogni responsabilità in tal senso:-----

a) che le attività di preparazione e confezionamento dei pasti avvengano nel rispetto delle norme tecniche, legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene degli alimenti e di quelle relative ai requisiti dei locali, delle attrezzature e del personale adibiti alla preparazione, alla trasformazione, alla lavorazione in genere ed alla somministrazione dei cibi;-----

b) che il trasporto e la consegna dei pasti così preparati e confezionati vengano effettuati impiegando personale, automezzi ed attrezzature idonei e provvisti di tutti i requisiti, delle licenze e delle autorizzazioni necessari in base alle norme vigenti in materia di trasporto di cose per conto di terzi.-----

(3) L'A.P.S.P. di Fassa deve svolgere ognuno dei servizi indicati nella precedenti lettere a) e b) e dei quali cui viene incaricata dal Comprensorio committente rispettando, inoltre, le prescrizioni tecnico-organizzative contenute nei successivi articoli 4 e 5 e le normative in essi citate od alle quali essi rinviano.-----

(4) La competente U.O. dei Servizi socio-assistenziali del Comprensorio deve comunicare all'A.P.S.P. di Fassa tempestivamente e con adeguato anticipo, anche verbalmente o telefonicamente, l'ammissione di nuovi utenti ai servizi suddetti, nonché l'eventuale sospensione temporanea dei servizi per determinati utenti e la cessazione definitiva dei servizi per determinati utenti a seguito di loro rinuncia o per altre cause; in occasione dell'ammissione di nuovi utenti oppure anche in momenti diversi, qualora mutassero le condizioni fisiche e sanitarie degli utenti, l'U.O. dei Servizi socio-assistenziali deve fornire all'Azienda anche le informazioni necessarie relative alle condizioni di salute degli utenti ed alle eventuali prescrizioni mediche o dietetiche che li riguardano.-----

ARTICOLO 4 – Servizi di preparazione e confezionamento dei pasti.-----

(1) Ogni pasto di mezzogiorno da consegnare al domicilio degli utenti deve essere composto, di regola e fatto salvo il rispetto dei criteri nutrizionali e dietetici di seguito indicati, da un primo piatto, da un secondo piatto con contorno, da un dessert e da quanto basta di pane; le quantità devono essere adeguate per una persona in normali condizioni fisiche; nella preparazione dei pasti deve essere nondimeno assicurata un'adeguata variabilità giornaliera, secondo criteri dietetici e nutrizionali compatibili con l'alimentazione nella terza età e con le eventuali particolari patologie od allergie alimentari di ogni utente.-----

(2) L'A.P.S.P. di Fassa deve assicurare che i pasti vengano preparati e confezionati - eventualmente anche ad opera dei soggetti esterni di cui intenda avvalersi per espletare il servizio ed assumendo comunque a suo carico ogni e totale responsabilità al riguardo - nel pieno rispetto delle Direttive europee e dei regolamenti comunitari in materia di sicurezza alimentare ed osservando quanto stabiliscono in proposito la legge 30

aprile 1962, n. 283 e s.m. (*“Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”*) ed il suo Regolamento di esecuzione approvato col D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 e s.m., che dettano le norme generali di igiene dei prodotti alimentari e degli addetti alle operazioni che li riguardano, quali la loro fabbricazione, preparazione, manipolazione, trasformazione, il loro confezionamento e deposito, la loro distribuzione, fornitura, somministrazione e quant’altro analogo.-----

(3) Ogni giorno l’Azienda incaricata deve cucinare, preparare e confezionare i pasti in maniera che siano pronti non prima delle ore 10.30, così da consegnarli fra le ore 10.30 e le ore 12.30 all’incaricato del loro trasporto fino al domicilio degli utenti in tutta la Val di Fassa.-----

(4) Prima di consegnare i contenitori con i pasti confezionati all’incaricato del loro trasporto al domicilio degli utenti, gli addetti al servizio di preparazione e confezionamento dei pasti devono ritirare i contenitori vuoti utilizzati per fornire i pasti del giorno antecedente e provvedere a lavarli con cura ed a disinfettarli, così da poterli riutilizzare per gli stessi servizi nei giorni successivi.-----

(5) L’A.P.S.P. di Fassa esonera espressamente il Comprensorio Ladino di Fassa da ogni e qualsiasi responsabilità penale, civile od amministrativa derivante dall’inosservanza degli obblighi qui previsti e dal mancato rispetto delle normative indicate o richiamate in questo articolo.-----

ARTICOLO 5 – Servizi di trasporto e consegna dei pasti al domicilio degli utenti. -----

(1) L’A.P.S.P. di Fassa deve assicurare tali servizi su tutto il territorio comprensoriale, vale a dire dalla frazione di Forno di Moena fino alla frazione di Penia di Canazei ed ai Passi dolomitici di accesso alla Val di Fassa (San Pellegrino, Costalunga, Sella, Pordoi e Fedaia). Il percorso di massima, salvo accordi diversi, prevede dunque di partire dalla sede dell’A.P.S.P. di Vigo di Fassa per recarsi, potenzialmente, in tutte le località della Val di Fassa, per rientrare poi alla sede di partenza di Vigo di Fassa presso la stessa A.P.S.P. -

(2) Qualora, per l’elevato numero di utenti o per le condizioni di innevamento delle strade durante la stagione invernale o per le condizioni del traffico durante le stagioni turistiche estiva ed invernale, non fosse possibile rispettare i tempi di consegna dei pasti stabiliti per le ore 12.30 di ogni giorno, i servizi di trasporto e consegna devono venire sdoppiati, articolandoli separatamente per la bassa Val di Fassa (coincidente col territorio dei comuni di Vigo di Fassa, Soraga e Moena, comprese le loro frazioni) e per l’alta Valle (coincidente coi territori dei comuni di Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, comprese le loro frazioni) ed impiegando almeno due distinti automezzi con autista.-----

(3) I servizi devono essere espletati utilizzando mezzi di trasporto adeguati, sottoposti a regolare manutenzione, allestiti con le attrezzature occorrenti per il carico dei contenitori dei pasti, accuratamente puliti e tali da garantire la protezione degli alimenti trasportati da ogni fonte di possibile contaminazione; per queste stesse esigenze, i vani dei veicoli in cui vengono trasportati gli appositi contenitori isotermitici non possono essere utilizzati per depositarvi o per trasportare materiali diversi.-----

(4) Il personale e gli automezzi impiegati nell’espletamento dei servizi qui previsti – tanto se appartengono all’A.P.S.P. di Fassa, come pure se sono di proprietà di soggetti esterni terzi dei quali l’Azienda si avvalga a tal fine, assumendo comunque a proprio carico ogni responsabilità al riguardo – devono essere idonei secondo le norme igienico-sanitarie vigenti, devono rispettare integralmente le Direttive europee, i regolamenti comunitari e le altre norme in materia di sicurezza alimentare citate nel comma (2) del precedente articolo 4 e devono possedere tutte le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta e simili richieste dalla suddetta normativa e dalle altre disposizioni relative all’autotrasporto di cose e di merci per conto terzi contenute, in particolare, nel Codice della Strada in vigore e nel suo Regolamento d’esecuzione,

nella legge 6 giugno 1974, n. 298 e s.m. ed in altre specifiche norme vigenti in materia, alle quali le parti fanno espresso rinvio.-----

(5) I pasti devono essere consegnati agli utenti, di norma, all'interno della loro abitazione, facendo salvi i casi in cui siano temporaneamente assenti al momento della consegna o particolari situazioni segnalate e concordate preventivamente con l'U.O. dei Servizi socio-assistenziali del Comprensorio.-----

(6) La consegna dei pasti a domicilio deve essere eseguita normalmente utilizzando lo stesso sistema di rilevazione dati automatico già applicato per le attività di assistenza domiciliare assicurate dal Comprensorio; tale sistema prevede che l'operatore incaricato della consegna dei pasti sia dotato di un apparecchio elettronico, denominato "OBIT", che dovrà usare per le "timbrature" necessarie a dimostrare l'avvenuta prestazione del servizio secondo le condizioni e le pattuizioni concordate, vale a dire una timbratura iniziale nella cucina dell'A.P.S.P. di Fassa al momento del ritiro dei contenitori con i pasti da consegnare agli utenti ed un'altra timbratura da effettuare nell'abitazione di ogni utente al momento della consegna del pasto a questi destinato; a questo scopo, l'U.O. dei Servizi socio-assistenziali del Comprensorio dovrà installare nell'abitazione di ogni utente ammesso al servizio, in luogo ben visibile e pratico, appena all'interno della porta di ingresso, un apposito lettore dell'apparecchio "OBIT", qualora l'utente non fosse momentaneamente in casa, l'operatore avrà comunque modo di dimostrare di aver depositato il contenitore individuale col pasto di mezzogiorno all'ingresso dell'abitazione dell'utente mediante un "pulsante operatore" apposito che certificherà la mancata presenza dell'utente e l'avvenuta consegna del suo pasto individuale. Entro il giorno 5 di ogni mese (qualora sia un giorno lavorativo, oppure nel primo giorno lavorativo successivo al 5 di ogni mese) l'operatore addetto al trasporto ed alla consegna dei pasti deve recarsi negli uffici della competente U.O. dei Servizi socio-assistenziali del Comprensorio per scaricare i dati del mese precedente immagazzinati e memorizzati sul rilevatore "OBIT" che ha in dotazione.-----

(7) In presenza di particolari situazioni familiari o di bisogno personale che richiedessero un controllo ed un monitoraggio costanti dell'utenza da parte dei Servizi socio-assistenziali del Comprensorio committente, il servizio di consegna dei pasti di mezzogiorno dovrà comprendere anche il cd. "scodellamento", consistente nel fornire all'utente l'assistenza di un operatore idoneo nella fase di somministrazione e della distribuzione del pasto impiegando le sue stoviglie personali; tali situazioni e necessità dovranno essere segnalate tempestivamente dai Servizi socio-assistenziali del Comprensorio, che concorderanno con l'A.P.S.P. di Fassa le modalità più adeguate a tal fine e le eventuali modificazioni alle condizioni previste dalla presente convenzione relativamente sia ai tempi di espletamento dei servizi di trasporto e consegna dei pasti, che ai loro costi.

(8) L'A.P.S.P. di Fassa esonera espressamente il Comprensorio Ladino di Fassa da ogni e qualsiasi responsabilità penale, civile od amministrativa derivante dall'inosservanza degli obblighi previsti e dal mancato rispetto delle normative indicate o richiamate nei precedenti commi (3) e (4) di questo articolo.-----

ARTICOLO 6 – Corrispettivi per i servizi e loro pagamento.-----

(1) Il Comprensorio Ladino di Fassa corrisponderà all'A.P.S.P. di Fassa, per i servizi a questa affidati secondo la presente convenzione, i seguenti compensi unitari, **esenti da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, comma 27-ter), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.**:-----

a) **€ 6,09 (Euro Sei/09)** per ogni pasto cucinato, preparato e confezionato nella sua cucina e nella sua sede a Vigo di Fassa;-----

b) **€ 7,20 (Euro Sette/20)** per ogni pasto trasportato e consegnato all'utenza;-----
e quindi un compenso unitario "full service" di **€ 13,29 (Euro Tredici/29)** per ogni pasto cucinato, confezionato, fornito e somministrato agli utenti.-----

(2) Considerati il numero dei pasti di mezzogiorno forniti attualmente dal Comprensorio agli utenti della Val di Fassa, che oscilla fra 20 e 25 al giorno, e l'anzidetto costo "full service" di € 13,29 per ogni pasto somministrato e consegnato, la spesa complessiva da prevedere risulta oscillare **fra circa € 97.000,00 e circa € 122.000,00 all'anno esenti da I.V.A. e, quindi, fra circa € 291.000,00 e circa € 366.000,00 esenti da I.V.A.** per l'intero triennio di durata della convenzione: importo che viene indicato ad ogni effetto quale valore presunto della presente convenzione, pur precisando che esso potrà essere quantificato esattamente soltanto a consuntivo in base alle effettive prestazioni rese e documentate dall'A.P.S.P. di Fassa ed accertate dal Comprensorio committente e che pertanto l'Azienda incaricata di prestare i servizi in questione non potrà comunque richiedere né rivendicare il pagamento dell'intero importo presunto, che viene qui indicato solamente ai fini fiscali senza assumerlo in alcun modo come una sorta di "compenso minimo garantito".-----

(3) I compensi anzidetti sono fissi ed immutabili e pertanto non subiranno alcuna variazione per tutto il triennio di durata della presente convenzione previsto dal precedente articolo 2, **fatte salve le eventuali modificazioni concordate in base al comma (7) del precedente articolo 5.**-----

(4) L'A.P.S.P. di Fassa dovrà conteggiare ogni giorno i pasti preparati, confezionati, trasportati e consegnati agli utenti che ne hanno diritto ed emetterà ogni mese la relativa fattura o le relative fatture, indicando analiticamente il numero dei pasti cucinati e forniti nel mese di riferimento ed addebitando gli importi corrispondenti al Comprensorio committente, il quale accerterà e verificherà – sulla base della documentazione in suo possesso e dei dati acquisiti mediante il sistema elettronico "OBIT" previsto dal comma (6) dell'articolo precedente – l'esattezza di quanto esposto nella fattura o nelle fatture e provvederà a contestare immediatamente e direttamente all'Azienda, anche verbalmente o telefonicamente, eventuali errori od incongruenze proponendone la tempestiva correzione o rettifica per poter quindi liquidare e pagare i corrispettivi dovuti all'A.P.S.P. di Fassa, di regola, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o delle fatture.-----

ARTICOLO 7 – Trattamento dei dati personali.-----

(1) L' A.P.S.P. di Fassa deve rispettare integralmente e scrupolosamente, assumendosi piena e totale responsabilità al riguardo ed esonerando espressamente il Comprensorio committente, la normativa sulla tutela della riservatezza contenuta nel D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. per quanto concerne i dati personali degli utenti che andrà ad acquisire, a trattare ed a conservare in dipendenza dello svolgimento dei servizi che le vengono affidati con la presente convenzione.-----

(2) Di conseguenza, il Comprensorio committente nomina espressamente l'A.P.S.P. di Fassa, ai sensi e per tutti gli effetti dello stesso D. Lgs. n. 196/2003 e s.m., quale "responsabile" ed "incaricata" del trattamento dei dati personali da essa acquisiti e trattati relativamente alle prestazioni di servizi contemplate da questa convenzione, nonché quale "amministratore di sistema" per quel che riguarda i dati personali medesimi.-----

ARTICOLO 8 – Risoluzione anticipata della convenzione.

(1) Il Comprensorio committente può procedere in qualsiasi momento a verificare periodicamente sia la qualità dei pasti preparati e forniti, sia l'andamento generale dei servizi, sia il rispetto delle condizioni e dei patti contenuti nella presente convenzione.-----

(2) Il Comprensorio può risolvere unilateralmente questa convenzione, anche prima della sua scadenza e dopo aver diffidato inutilmente l'A.P.S.P. di Fassa ad adempiere entro congruo termine, qualora accerti:-----

a) mancanze od irregolarità nell'espletamento dei servizi che pregiudichino il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della convenzione;-----

- b) inadempienze di natura organizzativa od igienico-sanitaria che impediscano il regolare svolgimento delle attività previste dalla convenzione;-----
- c) violazioni di norme imperative contenute nelle leggi e nei regolamenti nazionali e comunitari.-----
- (3) In caso di risoluzione anticipata della convenzione per fatti imputabili all'A.P.S.P. di Fassa, il Comprensorio incaricherà altri soggetti esterni di prestare temporaneamente i servizi qui previsti con spese a carico dell'Azienda inadempiente fino all'aggiudicazione di un nuovo appalto od affidamento, fermo restando in ogni caso l'obbligo della stessa A.P.S.P. di risarcire il Comprensorio dei maggiori danni che questo abbia a subire.-----

ARTICOLO 9 – Spese contrattuali ed aspetti fiscali.

(1) Tutte le spese per bolli, imposte, tasse, diritti e simili, necessarie per la stipulazione di questa convenzione, sono a carico dell'A.P.S.P. della Val di Fassa, affidataria dei servizi qui contemplati.-----

(2) Le parti danno atto che questa convenzione è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m., poiché viene stipulata in forma di scrittura privata ed ha per oggetto prestazioni tutte soggette ad I.V.A.; qualora risultasse necessario registrarla in caso d'uso, l'imposta e le spese relative saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione. -----

ARTICOLO 10 – Norme finali e di rinvio.

(1) Le parti rinviando, per tutto ciò che non è previsto o disciplinato da questa convenzione, alle norme contenute nella L.P. 12 luglio 1991, n. 14 e s.m. e nella successiva L.P. 27 luglio 2007, n. 13 (che andrà a sostituirla), alle "Determinazioni" per l'attuazione dei Piani socio-assistenziali approvati periodicamente dalla Provincia autonoma di Trento, alle altre norme vigenti in materia di servizi ed attività socio-assistenziali, per quanto applicabili, nonché al codice civile ed alla normativa generale concernente i rapporti convenzionali fra enti e soggetti pubblici e gli appalti pubblici di servizi.-----

Convenzione stipulata, letta e sottoscritta come segue per conferma ed accettazione nella sede del Comprensorio Ladino di Fassa a Pozza di Fassa il giorno ____ **febbraio 2010**:

per il **COMPENSORIO LADINO DI FASSA**

II PRESIDENTE

- geom. Leonardo Bernard -

per l'**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (A.P.S.P.) DELLA VAL DI FASSA**

La DIRETTRICE

- dott.ssa Pierangela Zanella -